



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 24/04/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI BOVISIO MASCIAGO IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1**

Adunanza pubblica di Prima convocazione – seduta ordinaria.

L'anno 2024, addì **ventiquattro** del mese di **Aprile** alle **ore 21:00**, nella sala adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Claudio Santinato il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Andrea Bongini.

Intervengono i Signori:

	Nome			Nome	
1	SARTORI GIOVANNI	SI	10	MORO ALESSANDRO	NO
2	SANTINATO CLAUDIO	SI	11	ZUFFI MASSIMILIANO	SI
3	CATTANEO TIZIANO	SI	12	SOLDA' GIULIANO	SI
4	DONZELLI MAURIZIO	SI	13	BOSISIO PAOLO VINCENZO	SI
5	RONCHI CESARE	SI	14	STELLA GIUSEPPINA	SI
6	VILLA ALESSANDRO CARLO	SI	15	VALLI DANIELE	SI
7	ZOPPELLARO ROBERTO	SI	16	COLOMBO BARBARA	SI
8	MARTINELLI MASSIMO LUIGI	SI	17	VANOSI ORIETTA	SI
9	MAZZILLI SAMUEL MATTEO	SI			

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Sono altresì presenti gli Assessori: CARCANO SIMONE, MATTIUSSI KATIA, PERRETTA ANGELITA, BRAMBILLA ALICE VITTORIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI BOVISIO MASCIAGO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1

Il Presidente, come anticipato in apertura della seduta di Consiglio, passa la parola al Comandante della Polizia Locale e dirigente dell'Area Sicurezza – Polizia Locale – Demografici, Dott. Paolo Borgotti, per l'esposizione dell'argomento in oggetto.

Dopo tale intervento

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 30.01.1998 veniva istituito il servizio comunale di protezione civile ed approvati il regolamento del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile ed il regolamento comunale di Protezione Civile, successivamente modificati ed approvati con deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 50 del 15.07.1999 e nr. 55 del 27.11.2000 secondo le direttive regionali in materia;

DATO ATTO CHE le variazioni normative nazionali e regionali nella materia della Protezione Civile e del Volontariato di Protezione Civile intervenute nel corso degli anni dopo l'approvazione dei suddetti vigenti regolamenti rendono gli stessi ormai inadeguati;

RICHIAMATI:

- il D.lgs. 117/2017, «Codice del Terzo settore»;
- il D.lgs. 1/2018, «Codice della Protezione Civile» ed in particolare: l'articolo 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile; l'articolo 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizzi mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile; l'articolo 35 del Codice della protezione civile che dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;
- il D. Lgs del 6 febbraio 2020, n. 4, recante "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 Codice della Protezione Civile";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020 s.m.i., sulle procedure

per l'iscrizione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;

- la direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022 (GURI n. 53 del 3 marzo 2023) che ha approvato uno schema tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di Protezione civile in attuazione dell'articolo 35, comma 2, del D.Lgs 1/2018 prevedendo che i Gruppi Comunali esistenti e già iscritti nei registri del volontariato delle regioni e delle province autonome, le cui caratteristiche non risultino conformi a quanto disposto dalla presente direttiva, sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento allo schema tipo di regolamento;

CONSIDERATO infatti che:

- ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'articolo 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

- ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i Gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome;

- i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione "Altri enti del Terzo settore" di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017 Codice del Terzo settore;

DATO ATTO CHE Regione Lombardia con D.G.R. 17 luglio 2023 - n. XII/695 ha provveduto:

- al "Recepimento della Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 22 dicembre 2022 e Schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia", da adottarsi da parte dei Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Province e Città Metropolitane, conformemente ai principi di differenziazione e adeguatezza;

- alla definizione della "Procedura di adeguamento alla Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022, per i Gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani";

RICHIAMATA la suddetta D.G.R. 17 luglio 2023 - n. XII/695 laddove prevede che:

- il Regolamento Regionale 19 dicembre 2022, n. 10 "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile", che all'art. 10, c. 3, prevede che lo schema-tipo del regolamento per la costituzione dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani, facenti capo ai comuni e alle loro forme associative (ivi comprese le comunità montane e gli enti gestori dei parchi), alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, sia approvato, con

deliberazione della Giunta regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della direttiva nazionale prevista all'art. 35, c. 1, del Codice della protezione civile;

- lo schema-tipo di regolamento approvato con la Direttiva ministeriale sopra citata può essere adattato da parte delle regioni e province autonome per adeguarsi alle peculiarità proprie dei differenti territori, come previsto dall'art. 117 della Costituzione, in riferimento alle materie di legislazione concorrente, per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;

- che, a seguito dell'attivazione del Registro Unico del Terzo Settore (di seguito RUNTS), avvenuta con D.M. 106/2020 e successivi decreti attuativi, i Gruppi Comunali ed Intercomunali che risultavano iscritti nell'“Albo Regionale del volontariato di protezione civile”, successivamente trasformato nell'“Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile”, non sono stati iscritti d'ufficio nel RUNTS, nelle more della pubblicazione della sopra citata direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

- che, alla luce della pubblicazione della direttiva nazionale e del relativo recepimento, i Gruppi attualmente iscritti nell'Elenco Territoriale della Lombardia potranno procedere, così come previsto dal Regolamento Regionale 10/2022, art. 10, c. 3, all'adeguamento del proprio regolamento di costituzione ed alla successiva iscrizione al RUNTS entro 12 mesi dall'approvazione del presente provvedimento; trascorso tale termine, i soggetti inadempienti - previa diffida ad adempiere entro 90 giorni - saranno cancellati d'ufficio dall'Elenco territoriale, con provvedimento del dirigente competente, come riportato nella Procedura nell'Allegato 2, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

- che ai Gruppi attualmente iscritti nell'Elenco Territoriale non si applica il termine di 180 giorni previsto al punto 5. della Direttiva 22 dicembre 2022 per l'adeguamento dei propri regolamenti;

PRESO ATTO CHE risulta necessario procedere all'approvazione di un Regolamento del Gruppo Comunale di volontari di Protezione civile adeguato al quadro normativo attualmente vigente;

SOTTOLINEATA l'importanza che riveste il Gruppo Comunale dei Volontari nell'ambito della struttura comunale e del sistema locale della Protezione Civile per la previsione, pianificazione e gestione dell'emergenza in caso di calamità ed eventi emergenziali naturali ed antropici;

VISTO il regolamento aggiornato predisposto dai competenti uffici ed allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE il nuovo regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile deliberato dal Consiglio, dovrà essere trasmesso agli uffici competenti, come previsto dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare dal regolamento regionale 10/2022, art. 10, c. 3, anche ai fini della successiva iscrizione al RUNTS;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata discussa in sede di Conferenza capigruppo del 17/04/2024 in veste di commissione regolamenti e che nella medesima commissione è stata definito l'inserimento della stessa all'ordine del giorno della presente seduta;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO, pertanto, in base alla normativa vigente e ai documenti sopra richiamati, di approvare il "REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI BOVISIO MASCIAGO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1" come da bozza allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di abrogare i regolamenti comunali di Protezione Civile e del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile sopra citati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 30.01.1998, successivamente modificati secondo le direttive regionali in materia con deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 50 del 15.07.1999 e nr. 55 del 27.11.2000, in quanto non più aderenti ed adeguati alla normativa vigente in materia;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa della presente deliberazione, resi ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – I° comma e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 dal Dirigente dell'Area Sicurezza, Vigilanza e Demografici e dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari;

Con voti

favorevoli: 16

contrari: 0

astenuti: 0

legalmente espressi su n. 16

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione.
2. Di approvare il nuovo regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
4. Di trasmettere il regolamento così come adottato agli uffici competenti, come previsto dal regolamento regionale 10/2022, art. 10, c. 3.
5. Di prendere atto che il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento che lo approva.
6. Di abrogare i regolamenti in premessa citati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 5 del 30.01.1998, successivamente modificati secondo le direttive regionali in materia con deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 50 del 15.07.1999 e nr. 55 del 27.11.2000, in quanto non più aderenti ed adeguati alla normativa vigente in materia.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

favorevoli: 16

contrari: 0

astenuti: 0

legalmente espressi su n. 16

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio Comunale
Claudio Santinato

IL Segretario Generale
Dott. Andrea Bongini

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO

Provincia di Monza e Brianza

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE DI BOVISIO MASCIAGO IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2
GENNAIO 2018, N. 1**



Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 24 aprile 2024

Art. 1 - Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

- 1) Con deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 22/03/1999 è stato istituito il Gruppo comunale di volontari di protezione civile di Bovisio Masciago, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Bovisio Masciago, sita in Piazza Biraghi 3, in conformità alla normativa vigente e successivamente prevista dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune ed ai sensi della vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia amministrativa e finanziaria degli enti locali.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec., ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
 - documento attestante l'avvenuta formazione se prevista dalla normativa nazionale e

regionale in materia;

- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente, tramite circolari e provvedimenti amministrativi di dettaglio che potranno essere successivamente adottati.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali ed il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei;
 - copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
 - f) rispettare le disposizioni impartite dal servizio Comunale di Protezione civile, dal Coordinatore, dal Consiglio Direttivo con particolare riferimento al presente regolamento ed alle circolari dispositive interne.

Art. 10 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile, di regolamenti e circolari dispositive interne relative all'organizzazione del GCVPC;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì

revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile comunale e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese

ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.

- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.